



**Il dr. Pierfranco Olivani (Naga) per conto SIMM
ha richiesto uno specifico parere
a Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale
e docente universitario**

Chiar.mo Professor Onida,

... attualmente faccio parte del consiglio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ha condotto la battaglia in difesa del "comma 5". Probabilmente il comma 5 non verrà abolito, ma è probabile che il "reato di soggiorno illegale" venga approvato. Ne deriverebbe una notevole confusione sulla denunciabilità o meno dell'irregolare che si rivolge ad una struttura sanitaria; ciò si presterebbe a speculazioni di parte, che renderebbero comunque insicuro tale accesso con il risultato di diminuirlo drasticamente, come già vediamo ora, pur con la legge ancora in vigore. Un parere di Valerio Onida, ... , permetterebbe di chiarire la situazione ed i comportamenti da tenere rispetto a due articoli di legge in contrasto fra loro.

Gentile Professore,

ho l'impressione che, restando immutato l'art. 35, comma 5, del t.u. immigrazione, secondo cui l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, l'introduzione del reato non dovrebbe mutare le cose. Ma mi riservo di farle avere un'opinione più precisa e dettagliata, dopo aver esaminato bene il nuovo contesto normativo.

Cordialità
Valerio Onida

aprile 2009

Intervento di Valerio Onida su "La Stampa" del 19 maggio 2009

«... Si potrebbe pensare che la previsione del reato (nдр: di ingresso e soggiorno irregolare) incrementi, rendendole obbligatorie, le denunce degli stranieri in posizione di irregolarità da parte dei pubblici ufficiali (nдр: ed incaricati di pubblico servizio) che vengano a conoscenza di tale situazione nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Questo non varrebbe, comunque, nel caso dei medici e degli addetti alle strutture sanitarie, poichè resta la norma speciale, a tutela del diritto fondamentale alla salute, che esclude qualsiasi obbligo di denuncia. L'accesso a tali strutture da parte dello straniero irregolare "non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità", salvo l'obbligo di referto nei casi in cui emerga la commissione di un "delitto" perseguibile d'ufficio, e sempre che non si esponga l'interessato a un procedimento penale: quindi l'ipotesi dello straniero irregolare che si fa curare resta fuori. ...»